



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE, DILAZIONE E COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2019

INDICE

CAPO I – RATEIZZAZIONI E/O DILAZIONI DI PAGAMENTO

- Art. 1** OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI
- Art. 2** DEFINIZIONE DI SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ E CAUSE SOGGETTIVE OSTATIVE DA NON CONSENTIRE L'ASSOLVIMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO
- Art. 3** DOMANDA DI CONCESSIONE
- Art. 4** DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO PER LE SOCIETÀ O IMPRESE OBBLIGATE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO
- Art. 5** DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO PER LE PERSONE FISICHE, LE IMPRESE INDIVIDUALI O COMUNQUE NON OBBLIGATE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO
- Art. 6** CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO
- Art. 7** MODALITÀ DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE E GARANZIE RICHIESTE AL DEBITORE
- Art. 8** TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- Art. 9** INTERESSI
- Art. 10** PROCEDIMENTO
- Art. 11** PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO
- Art. 12** CONTROLLI

CAPO II – COMPENSAZIONE

- Art. 13** PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE
- Art. 14** COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO
- Art. 15** COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16** ABROGAZIONI
- Art. 17** ENTRATA IN VIGORE

CAPO I DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

- 1) Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali non affidati in concessione a terzi. Tale beneficio può essere concesso solamente in caso di oggettiva e documentata difficoltà economico e/o finanziaria del debitore o per cause soggettive ostative all'assolvimento del pagamento del debito da parte del medesimo.
- 2) Il beneficio della rateazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento degli avvisi di accertamento relativi a più annualità o ne comprendano una sola, notificati dal Comune per il recupero in via ordinaria delle proprie entrate:
- 3) La rateizzazione non può essere accordata :
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 1000,00;
 - quando il valore ISEE familiare del richiedente sia superiore agli euro 20.000,00;
 - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria.

Art. 2

DEFINIZIONE DI SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ' E CAUSE SOGGETTIVE OSTATIVE DA NON CONSENTIRE L'ASSOLVIMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO

- 1) Si definisce situazione di *obiettiva difficoltà* tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero per cause soggettive ostative di cui al seguente comma 2.
- 2) Si considerano *cause soggettive ostative*:
 - condizioni di salute propria o dei propri familiari che impediscano di svolgere la normale attività lavorativa con la conseguente diminuzione del reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il comune;
 - qualunque altra condizione documentabile di impedimento al lavoro che comporta una diminuzione considerevole del reddito familiare, tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il comune;
 - qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario verso il comune.
- 3) Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
 - per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
 - per le società di capitali e società Cooperative all'anno precedente alla presentazione della domanda .
- 4) Si stabilisce che lo *stato di disagio* è riferito alle seguenti situazioni:
 - **Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali**
 - Anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
 - Disoccupato iscritto al collocamento;
 - Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
 - Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
 - Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
 - Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
 - Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune;

- Nel caso di: Società di persone, Società di capitali, Società cooperative ed Enti con personalità giuridica:

- Società o Enti in momentanea difficoltà economica.

Art. 3

DOMANDA DI CONCESSIONE

1) Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile dei Tributi di questo Ente, con le seguenti modalità:

- direttamente allo sportello dell'ufficio Protocollo del comune;
- tramite raccomandata A.R.
- tramite posta elettronica certificata all' indirizzo PEC del Comune.

2) La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ecc.);
- la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito.

3) Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione di cui ai successivi artt. 4 o 5 del presente regolamento, a seconda del soggetto richiedente.

Art. 4

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO PER LE SOCIETÀ O IMPRESE OBBLIGATE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO

1) Nel caso di presentazione della domanda di dilazione di pagamento di cui al precedente art 3, da parte di Società o Impresa obbligata alla redazione del bilancio, la situazione di cui al precedente articolo 2 deve essere dimostrata allegando, alla stessa, la seguente documentazione probatoria:

- Modello Unico;
- Visura camerale aggiornata;
- Ultimo bilancio approvato;

Art. 5

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO PER LE PERSONE FISICHE, LE IMPRESE INDIVIDUALI O COMUNQUE NON OBBLIGATE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO

1) Nel caso di presentazione della domanda di dilazione al pagamento di cui al precedente articolo 3 da parte di **persone fisiche, le imprese individuali o comunque non obbligate alla redazione del bilancio**, la situazione di cui obbiettiva difficoltà economica all'articolo 2 deve essere dimostrata allegando, alla stessa, la seguente documentazione probatoria:

- Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- Certificato disoccupazione;
- Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Art. 6

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA DEL BENEFICIO

1) Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni che vi sia inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

2) Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

- 3) In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.).
- 4) In caso di mancato pagamento di una rata, se non regolarizzata nei successivi trenta giorni (dopo la scadenza) il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato e pertanto l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata non regolarizzata.

Art. 7

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE E GARANZIE RICHIESTE AL DEBITORE

1) L'eventuale rateizzazione del debito, in caso di accoglimento della domanda di dilazione, potrà essere concessa in un numero di **rate costanti** in rapporto alla entità della somma richiesta, da calcolarsi con riferimento all'importo indicato dal contribuente:

- fino a	€	1.000,00			nessuna dilazione;	
- da	€	1.000,01	a	€	1.500,00	fino ad un massimo di 5 rate mensili
- da	€	1.500,01	a	€	2.000,00	fino ad un massimo di 8 rate mensili
- da	€	2.000,01	a	€	3.000,00	fino ad un massimo di 12 rate mensili
- da	€	3.000,01	a	€	5.000,00	fino ad un massimo di 16 rate mensili
- da	€	5.000,01	a	€	11.000,00	fino ad un massimo di 20 rate mensili
- da	€	11.000,01	a	€	16.000,00	fino ad un massimo di 24 rate mensili
- da	€	16.000,01	a	€	22.000,00	fino ad un massimo di 28 rate mensili
- da	€	22.000,01	a	€	28.000,00	fino ad un massimo di 30 rate mensili
Oltre	€	28.000,00				fino ad un massimo di 36 rate mensili

- 2) Le somme rateizzabili di cui al comma 1) si riferiscono, agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.
- 3) Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 11.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria ad escussione diretta che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
- 4) Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
- 5) L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Art. 8

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, entro 30 giorni dalla data indicata nel provvedimento di accoglimento della rateizzazione. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi legali dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
- 2) Per ogni rateizzazione concessa, nel caso si verifichi l'inadempienza di cui all'art. 6 comma 1, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.
- 3) Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

Art. 9
INTERESSI

- 1) Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato c/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente, all'Ente.
- 2) Gli interessi saranno applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (es. avviso di accertamento) fino alla scadenza di ciascuna rata e saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art.10
PROCEDIMENTO

- 1) L'istruttoria per la concessione della dilazione viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario incaricato provvede alla verifica sulla completezza della domanda e della documentazione allegata presentata.
- 2) Il funzionario di cui al comma 1 può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che lo stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.
- 3) La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
- 4) L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 11
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

- 1) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale comunica l'accoglimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
- 2) La comunicazione di accoglimento di concessione della rateizzazione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero e la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego saranno comunicati all'interessato.

Art. 12
CONTROLLI

- 1) Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

CAPO II COMPENSAZIONE

Art. 13 PRINCIPI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

- 1) In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia *certo, determinato ed esigibile*.
- 3) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.

Art. 14 COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4) Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 15 COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI

- 1) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2) Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 30 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta, -indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione;
 - l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto

del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4) Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

5) Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario contabile. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 ABROGAZIONI

1) Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 17 ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento deliberativo ai sensi di quanto previsto all'art. 16 dello Statuto Comunale .